

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4200

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di grazia e giustizia
(DILIBERTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 SETTEMBRE 1999

—————

Norme per la nomina dei ricercatori universitari quali
componenti delle commissioni d'esame per l'esercizio della
professione forense

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'esame per l'abilitazione alla professione forense è disciplinato dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

L'articolo 22, comma 3, del citato regio decreto-legge n. 1578 del 1933, come modificato dalla legge 23 marzo 1940, n. 254, e dalla legge 27 giugno 1988, n. 242, stabilisce la composizione della commissione esaminatrice e, in particolare, precisa che della commissione fanno parte, tra gli altri, un membro titolare ed un supplente da scegliere tra i professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'Università della Repubblica o presso un Istituto superiore.

Detta disposizione è dettata allo scopo di richiedere che gli esaminatori di provenienza accademica siano titolari di corso, ossia, abbiano competenza nello stesso tempo didattica e di valutazione dei candidati, quale è appunto riconosciuta a coloro che, oltre a tenere lezioni, presiedono le commissioni d'esame universitarie.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 12, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, detta funzione è stata attribuita anche ai ricercatori di ruolo confermati affidatari di insegnamento. La detta norma è stata poi modificata dall'articolo 1, comma 11, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel senso di sopprimere la parola «confermati», in tal modo estendendo anche ai ricercatori non confermati la possibilità dello svolgimento di attività di insegnamento.

Negli ultimi anni molte Corti d'Appello hanno avuto grandi difficoltà nella formazione delle commissioni d'esame per l'esercizio della professione forense a causa

dell'indisponibilità dei professori universitari ad accettare la nomina a commissario.

Più volte il Ministero di grazia e giustizia, al fine di evitare il rischio di paralisi dei lavori delle commissioni nella correzione degli elaborati redatti dagli aspiranti avvocati e, quindi, il rischio di annullamento dell'intero procedimento posto in essere dalle commissioni stesse, ha utilizzato lo strumento della cosiddetta «nomina d'ufficio», ai sensi dell'articolo 84 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, accettata malvolentieri dagli interessati e spesso seguita da dimissioni o da assenze ingiustificate.

Si rende quindi necessario, al fine di fronteggiare le emergenze sopra descritte, proporre la modifica della normativa vigente, sì da includere i ricercatori universitari nelle categorie destinate a far parte delle commissioni d'esame per l'esercizio della professione forense. Non v'è dubbio, infatti, che i predetti soggetti possono considerarsi pienamente idonei allo svolgimento delle nuove funzioni loro demandate, considerate la loro qualificazione professionale e la specifica esperienza maturata. Va inoltre evidenziata, in proposito, la sostanziale equiparazione che si va delineando, per i profili che rilevano in questa sede, nell'ordinamento universitario tra ricercatori e professori universitari. Al riguardo, si segnala che nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 marzo 1998, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1998, che ha introdotto «Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale», è stato previsto l'inserimento dei ricercatori universitari tra i componenti delle commissioni esaminatrici.

In questo senso, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del presente disegno di legge prevede l'inserimento, tra i componenti la commissione esaminatrice, dei ricercatori universitari. Nella lettera *b*) - mediante l'introduzione di un comma aggiuntivo nella citata disposizione di cui all'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 - si è inoltre inteso precisare che la designazione della componente accademica venga effettuata dai Presidi delle facoltà giuridiche. In particolare, si è ritenuto opportuno investire i Presidi della designazione, in quanto essi più agevolmente possono verificare la disponibilità dei docenti e va-

lutare comparativamente gli impegni didattici degli stessi. Si è inoltre prevista l'adozione del criterio della rotazione annuale (già previsto dalla legge n. 242 del 1988 per la componente forense), al fine di evitare che lo stesso docente possa essere rinominato in anni immediatamente successivi.

L'urgenza dell'intervento normativo proposto ha indotto a prevedere, nell'articolo 2 del presente disegno di legge, l'entrata in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente disegno di legge non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'erario.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Si sottolinea che l'adozione dello strumento del disegno di legge consegue all'esigenza di modificare norme di rango primario e che l'unico effetto prodotto nella legislazione vigente è quello immediatamente conseguente alle modifiche esplicitate nel disegno di legge.

Si evidenzia, inoltre, che il disegno di legge interviene su aspetti della disciplina legislativa che non presentano profili di rilievo comunitario o di compatibilità con l'ordinamento delle autonomie locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'articolo 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1988, n. 242, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 3, dopo le parole: «professori ordinari o associati», sono inserite le seguenti: «ovvero ricercatori»;

b) dopo il comma 4 è inserito in seguente:

«4-bis. I professori e i ricercatori universitari componenti le commissioni d'esame sono designati dai Presidi di facoltà entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero di grazia e giustizia, escludendo coloro i quali hanno svolto l'incarico nell'anno precedente».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

